



III° SETTORE – AREA DI VIGILANZA COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 15499

Li, 30/07/2015

ORDINANZA N. 58 / 2015

Il Responsabile del III Settore

RICHIAMATI :

- ⊕ il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 12114/2015 del 19/06/2015 redatto in data 23/06/2015 dal personale della locale Polizia Municipale di Atripalda (AV) con il quale, a seguito di indagini svolte nei confronti dell'Esercizio Pubblico all'insegna "MAHARAYA" ubicato in Atripalda (AV) alla Via Roma n. 6, è stato accertato che la sig.ra GAGLIONE Raffaella, nata a Torre del Greco (NA) il 02/03/1991 e residente in Cesinali (AV) alla Via Arcella n. 28, ha violato il disposto dell'art. 64, comma 1, del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 in quanto ha aperto un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "B" di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 senza la previa presentazione della SCIA allo sportello SUAP del Comune di Atripalda, comportando quanto innanzi l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da danaro da € 2.500,00 a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 25/08/1991, n. 287;
- ⊕ il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 12115/2015 del 19/06/2015 redatto in data 23/06/2015 dal personale della locale Polizia Municipale di Atripalda (AV) con il quale, a seguito di indagini svolte nei confronti dell'Esercizio Pubblico all'insegna "MAHARAYA" ubicato in Atripalda (AV) alla Via Roma n. 6, è stato accertato che la sig.ra GAGLIONE Raffaella, nata a Torre del Greco (NA) il 02/03/1991 e residente in Cesinali (AV) alla Via Arcella n. 28, ha violato il disposto dell'art. 8, comma 3, della Legge 25 Agosto 1991, n. 287 in quanto apriva un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "B" di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 omettendo di rendere noto l'orario di apertura e chiusura al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile, comportando quanto innanzi l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 154,00 a € 1.032,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 25/8/1991, n. 287;
- ⊕ il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 12116/2015 del 19/06/2015 redatto in data 23/06/2015 dal personale della locale Polizia Municipale di Atripalda (AV) con il quale, a seguito di indagini svolte nei confronti dell'Esercizio Pubblico all'insegna "MAHARAYA" ubicato in Atripalda (AV) alla Via Roma n. 6, è stato accertato che la sig.ra GAGLIONE Raffaella, nata a Torre del Greco (NA) il 02/03/1991 e residente in Cesinali (AV) alla Via Arcella n. 28, ha violato il disposto dell'art. 6, comma 2, del Reg. CE n. 852/2004 in quanto apriva un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "B" di cui all'art. 5



della Legge 287/1991 omettendo di notificare tale attività all'autorità competente mediante il modulo per la notifica delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, comportando quanto innanzi l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 193/2007;

CONSIDERATO che la sig.ra Gaglione Raffaella a mezzo del proprio professionista incaricato Sportello SUAP Dr. Masi Tommaso ha prodotto in data 19/06/2015, in orario successivo all'accertamento, Codice Pratica GGLRFL91C41L259J-19052015-1050 – Estremi CCIAA_AV/AV-SUPRO/0003221 del 19/06/2015 una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad oggetto "Nuova apertura attività di sala giochi con somministrazione di alimenti e bevande";

RILEVATO che dall'istruttoria della pratica è emersa la carenza di documentazione per cui con nota Prot. n. 11977 del 22/06/2015 è stato emanato un provvedimento di conformazione dell'attività alla normativa vigente ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge 241/1990, disponendo l'adeguamento dell'attività alle condizioni descritte in narrativa nel rispetto della vigente normativa nonché l'eventuale cessazione dell'attività di cui alla SCIA sopra indicata a decorrere dal trentunesimo giorno dal ricevimento della presente in caso di mancato adeguamento;

ACCERTATO che l'attività in questione al momento continua ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, mentre sulla piattaforma SUAP non è pervenuta alcuna integrazione documentale;

ATTESO che sussistono, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 25/08/1991, n. 287, dell'art. 17-ter del R.D. 18/06/1931, n. 773 nonché della normativa afferente alla mancata registrazione sanitaria Reg. CE n. 852/2004 e D.Lgs. 193/2007, gli estremi per le misure interdittive della cessazione immediata dell'attività;

ACCERTATO che con il provvedimento Prot. n. 11977 del 22/06/2015 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e che nessuno scritto, atto o documento è stato prodotto dall'interessata;

CONSTATATA la regolarità della contestazione delle violazioni amministrative, del provvedimento di conformazione dell'attività con cui si assegnavano 30 giorni e della loro notificazione nelle forme di legge;

RILEVATO che il mancato inoltro al Comune degli atti richiesti non consente il riscontro del possesso in capo alla ditta, in particolare dei requisiti professionali ed igienico sanitari per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per cui si ritengono sussistenti le ragioni di pubblico interesse e pubblica tutela per adottare con celerità il provvedimento di cessazione dell'attività;

PRESO ATTO che l'art. 10, comma 1, della Legge n. 287/1991 per come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 prescrive, in aggiunta alla sanzione amministrativa, la chiusura immediata dell'esercizio pubblico condotto in difformità;

VISTO l'art. 17 ter del TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, il quale prescrive al comma 3, "... l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ...";

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;



RITENUTO pertanto di dover disporre la chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata nei locali di Via Roma n. 6, in quanto svolta inizialmente in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, successivamente con mancata ottemperanza all'ordine di conformazione della stessa nel termine assegnato (Nota Prot. n. 11977 del 22/06/2015) e in carenza della Registrazione Sanitaria;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 25/08/1991, n. 287;
VISTO il Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;
VISTO il R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al Responsabile del Settore;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 6091 del 03/04/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Alla sig.ra **GAGLIONE Raffaella**, nata a Torre del Greco (NA) il 02/03/1991 e residente in Cesinali (AV) alla Via Arcella n. 28, **il divieto di prosecuzione e la relativa cessazione immediata dell'attività di sala giochi con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B di cui alla Legge 287/91 (BAR) svolta nei locali di Via Roma n. 6** – Pratica SUAP Codice GGLRFL91C41L259J-19052015-1050 – Estremi CCIAA_AV/AV-SUPRO/0003221 del 19/06/2015; all'insegna "MAHARAYA" in ditta "Gaglione Raffaella" – Partita IVA 02837010640.

Avverte

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In tal caso si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio di somministrazione, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

La presente ordinanza dovrà essere osservata, anche da chi, a qualsiasi titolo, venga immesso o si metta a condurre l'attività in parola.

A tal fine si procede a darne notizia mediante comunicazione sulla piattaforma SUAP, notifica alla persona presente presso i locali di Via Roma n. 6 e pubblicazione all'Albo Pretorio On line del Comune.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Cap. Dr. Vincenzo Salsano presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ⊕ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*



⊕ entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, 30/07/2015



Il Responsabile del III Settore
Cap. Dr. Vincenzo Salsano